

Decreto legislativo
concernente lo stanziamento di un credito quadro di 13'000'000 di franchi
a favore di misure cantonali di politica regionale complementari
al programma d'attuazione della politica economica regionale 2020-2023
(dell'11 dicembre 2019)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7725 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 26 novembre 2019 n. 7725R della Commissione economia e lavoro,

decreta:

Art. 1 Per il quadriennio 2020-2023 è stanziato un credito di 13 milioni di franchi destinato a misure cantonali di politica regionale complementari al programma d'attuazione della politica economica regionale 2020-2023.

Art. 2 Il credito di cui all'art. 1 è destinato al finanziamento di misure cantonali per progetti che rientrano nelle seguenti categorie:

- a) progetti locali e regionali di piccole-medie dimensioni destinati a colmare lacune nell'ambito dei servizi o a valorizzare risorse locali, in particolare nelle regioni periferiche delle rispettive regioni funzionali;
- b) progetti regionali complementari agli obiettivi del Programma d'attuazione della politica economica regionale per il periodo 2020-2023, considerando in particolare l'obiettivo «Regioni periferiche».

Art. 3 ¹I progetti di cui all'art. 2 lett. a) sono gestiti autonomamente dagli Enti regionali per lo sviluppo in linea con quanto previsto dalla convenzione di sussidiamento stipulata tra il Cantone e gli Enti regionali per lo sviluppo.

²Il Consiglio di Stato assegna, per il periodo 2020-2023, 1'500'000 franchi ad ogni Ente regionale per lo sviluppo cantonale per il sostegno di progetti di cui all'art. 2 lett. a). Nel caso di esaurimento dei fondi di promozione regionale per progetti di cui all'art. 2 lett. a) del presente decreto, possono essere attribuiti ulteriori 500'000 franchi ad ogni Ente regionale per lo sviluppo a favore di progetti nelle proprie regioni periferiche.

³Le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di decisione e di erogazione dei sussidi vengono stabilite dal singolo Ente regionale per lo sviluppo.

⁴Gli Enti regionali per lo sviluppo redigono un rendiconto sull'utilizzo della dotazione finanziaria nell'ambito del rendiconto annuale previsto dalla convenzione di sussidiamento 2020-2023 con il Cantone Ticino.

Art. 4 ¹Per i progetti regionali complementari agli obiettivi del Programma d'attuazione della politica economica regionale per il periodo 2020-2023 di cui all'art. 2 lett. b), possono essere concessi i seguenti tipi di sussidio:

- a) mutui a tassi d'interesse agevolati o senza interesse;
- b) a fondo perso.

²Il sostegno ai progetti sottostà ai seguenti vincoli:

- a) i promotori di un progetto assicurano l'apporto di mezzi propri pari ad almeno il 25% dell'investimento complessivo;
- b) il cumulo dei sussidi concessi a un singolo progetto attraverso le leggi cantonali e federali non può superare il 50% dell'importo computabile. Sono esclusi dal calcolo per il cumulo i fondi perequativi intercomunali, i fondi dell'aiuto patriziale, i finanziamenti derivanti da procedure aggregative così come fondi cantonali, nei quali confluisce l'utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive, destinati a scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo. Per progetti ubicati nelle zone discoste o progetti di particolare valenza ambientale che non beneficiano dei citati fondi esclusi dal calcolo per il cumulo e che presentano ricadute perlopiù indirette è possibile stanziare sussidi a fondo perso aggiuntivi fino a un massimo del 65% dell'importo computabile;

c) per l'elaborazione del modello imprenditoriale e l'approfondimento pianificatorio, è possibile stanziare sussidi a fondo perso fino al 90% dell'importo computabile.

³Per la concessione di sussidi è richiesta l'elaborazione di un modello imprenditoriale, comprendente segnatamente uno studio di fattibilità e un piano degli affari.

⁴Il Consiglio di Stato decide gli aiuti per il sostegno all'elaborazione del modello imprenditoriale e l'approfondimento pianificatorio.

⁵Il Gran Consiglio decide gli aiuti per il sostegno ai progetti di cui all'art. 2 lett. b).

⁶Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per le domande intese ad ottenere gli aiuti e designa il servizio competente.

⁷Per quanto non disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le disposizioni della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

Art. 5 Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia.

Art. 6 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.¹

²Il decreto resta in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Pubblicato nel BU **2020**, 52.

¹ Entrata in vigore: 21 febbraio 2020 - BU 2020, 52.